

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
III<sup>a</sup> SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 030/CFA  
(2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 149/CFA– RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2016

## I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Federico Scalingi, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **1. RICORSO U.S.D. MEDESANESE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 E AMMENDA DI €500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA DI 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. GUAISTI LUCA;**
- **INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. CECI MAURIZIO;**
- **INIBIZIONE DI MESI 4 AL SIG. LIBRERI SIMONE;**
- **INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. ADORNI ANTONIO;**
- **INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. RAINIERI SANDRO,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – N. 10707/561PF15-16/AA/AC DEL 5.4.2016** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna - Com. Uff. n. 46 del 25.5.2016)

Con ricorso ritualmente proposto la U.S.D. Medesanese ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 45 del 25.5.2016) con la quale il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna, su deferimento della Procura Federale, ha inflitto le seguenti sanzioni:

- 1) Luca Guasti, la squalifica per 5 giornate effettive di gara;
- 2) Maurizio Ceci, l'inibizione per mesi 6;
- 3) Simone Libreri, l'inibizione per mesi 4;
- 4) Antonio Adorni, l'inibizione per mesi 3;
- 5) Sandro Rainieri, l'inibizione per mesi 2;
- 6) U.S.D. Medesanese, la penalizzazione di 4 punti in classifica da scontare nel Campionato di Promozione 2016/2017, più ammenda di €500,00.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito:

a) La violazione del diritto di difesa, l'omesso invio degli atti di indagine, l'omessa convocazione del Dr. Maurizio Ceci per l'audizione richiesta a seguito del ricevimento (2.3.2016) dell'atto di conclusione delle indagini.

Ha, sul punto, rilevato che con nota 18.3.2016, pervenuta il 25 successivo, il Dr. Maurizio Ceci aveva fatto istanza di audizione al fine di chiarire lo svolgimento dei fatti contestati, una volta esaminati gli atti di indagine.

Richiesta che, peraltro, era rimasta senza esito derivandone da ciò la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio garantito dall'art. 2, comma 2, C.G.S. del CONI e, nello specifico, dall'art. 32 C.G.S. della F.I.G.C..

La Procura Federale, infatti, disattendendo la richiesta su citata aveva, con successivo atto del 5.4.2016, comunicato l'atto di deferimento contenente gli addebiti disciplinari.

Si è doluto il ricorrente che essendo la richiesta di audizione pervenuta alla Procura Federale il 25.3.2016, comunque prima della comunicazione dell'atto di deferimento, avrebbe, la stessa, ben potuto convocare il Dr. Maurizio Ceci.

b) L'omessa ricezione dell'avviso di convocazione del procedimento di primo grado era dipeso da un difetto di funzionamento dell'apparecchio telefax installato presso la sede della reclamante, presso il quale era stato trasmesso detto avviso.

Tale circostanza aveva, così, impedito alla ricorrente lo svolgimento della attività difensiva.

Ha, pertanto, concluso chiedendo l'annullamento della decisione adottata in prime cure con revoca delle sanzioni disciplinari e con rimessione degli atti alla Procura Federale per l'espletamento delle attività difensive previste dall'art. 32 ter, comma 4, C.G.S..

In via subordinata, ha chiesto la retrocessione del giudizio alla fase di primo grado.

Alla seduta del 30.6.2016, tenutasi davanti alla Corte Federale d'Appello – III Sezione giudicante – sono comparsi:

A) il Sostituto Procuratore Federale, il quale, riepilogando i fatti verificatisi, ha chiesto il rigetto del proposto ricorso, rilevando, peraltro, che l'odierna ricorrente non aveva inviato la richiesta di audizione che avrebbe dovuto essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica: [procura@pec.figc.it](mailto:procura@pec.figc.it) e [figc.procura@figc.it](mailto:figc.procura@figc.it)

B) il difensore della ricorrente, il quale, al di là di ogni asprezza dedotta dal Sostituto Procuratore Federale, ha osservato che la Procura Federale, pur avendo ricevuto in data 25.3.2016 la richiesta di audizione del Dr. Maurizio Ceci, disattesa come sopra segnalato, ha provveduto a comunicare, in data 5.4.2016, l'atto di deferimento.

Osserva questa Corte che per quanto sopra rilevato la Procura Federale, pur avendo ricevuto il 25.3.2016 la richiesta di audizione del Dr. Maurizio Ceci, ingiustificatamente disattesa, ha, per contro, il 5 Aprile successivo, comunicato alla odierna ricorrente l'atto di deferimento, da ciò derivandone la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio garantito dall'art. 2, comma 2, C.G.S. del CONI e, nello specifico, dall'art. 32 ter C.G.S. della F.I.G.C..

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla Società U.S.D. Medesanese di Medesano (Parma), annulla le sanzioni inflitte e rimette gli atti alla Procura Federale.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **III COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Federico Scalingi, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**2. RICORSO SIG. RAVELLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 34 PUNTO 1 REGOLAMENTO L.N.D. - NOTA N. 11539/645 PF 15-16/MS/VDB DEL 20.4.2016** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 89/TFN del 14.6.2016)

Il sig. Marco Ravelli team manager della Società Rimini 1912 propone reclamo avverso la sanzione della inibizione per mesi 3 inflittagli dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare con delibera pubblicata su Com. Uff. n. 89/TFN del 14.6.2016 in esito al deferimento del Procuratore Federale del 20.4.2016 prot. n. 11539/645 pf15 16 MS/vdb.

In data 20.8.2015 nello stadio Villa d Verrucchio si svolgeva una gara amichevole non autorizzazione tra la società A.S.D. Verrucchio e A.C.Rimini 1912 con utilizzo di una terna arbitrale non dell'AIA e con accesso agli spalti previo pagamento di biglietto.

La Procura Federale allertata dal Presidente della sez. AIA di Rimini deferì il Presidente dell'A.C. Rimini 1912 sig. Fabrizio De Meis, la società stessa iscritta al Campionato di Lega PRO la

società' A.S.D. Verrucchio e il ricorrente del presente giudizio sig. Mario Ravelli team manager della società A.C. Rimini 1912, in particolare quest'ultimo veniva deferito per aver in violazione dell'art.1 bis comma 1 del C.G.S., nonché dell'art. 34 punto 1 bis del regolamento LND consentito che una formazione della società di cui era dipendente prendesse parte ad una partita amichevole non autorizzata..

Il ricorrente, tramite i suoi legali contesta il deferimento e quindi la sentenza del Tribunale Federale in quanto egli era solo team manager della società, quindi avendo solo compiti interni di collegamento tra la dirigenza della società e i calciatori e non di rappresentanza della società con rilevanza esterna.

Il rappresentante della Procura Federale riportandosi al deferimento, alla sentenza e agli atti tutti chiede la conferma dell' appellata decisione.

La Commissione sentite le parti dopo ampia discussione, pur riconoscendo che il ricorrente svolgeva mansioni di team manager, come risulta dal Censimento, e che quindi non ha poteri di rappresentanza della società di cui è dipendente in parziale accoglimento del ricorso riduce l' inibizione a giorni 15 dal presofferto in quanto il ricorrente essendo comunque tesserato avrebbe comunque dovuto farsi parte diligente per non far disputare una partita amichevole non autorizzata.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal Sig. Ravelli Marco, ridetermina la sanzione inflitta al presofferto pari a giorni 15 di inibizione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Publicato in Roma il 11 agosto 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio